IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'Italia

[Estensore]

Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore

Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 25/01/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

La ricorrente lamenta l'erroneità dei conteggi operati dall'intermediario all'atto dell'estinzione del finanziamento e chiede il rimborso dei seguenti importi: (i) €. 117,09 quale detrazione non dovuta per la rata del 15.03.2013; (ii) €. 443,50, a titolo di premio assicurativo non goduto nel periodo 02.03.2012/15.06.2018; oltre alla consegna del piano di ammortamento mai ricevuto.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario contesta le pretese avversarie, riferendo di aver già provveduto spontaneamente a rifondere la cliente della somma di cui al punto (i), come risulta dall'estratto conto. Quanto al premio assicurativo, nega che il rimborso sia dovuto, obiettando che trattasi di polizza indennitaria, non accessoria al rapporto di credito. Produce, poi, copia del piano di ammortamento, seppure mai richiesto prima in forma scritta e chiede il rigetto del ricorso.



Diritto

La ricorrente lamenta l'erroneità dei conteggi estintivi del finanziamento e chiede il rimborso delle somme non dovute con riferimento alla rata di marzo 2012 ed al premio assicurativo.

La materia è oggi sottoposta alla disciplina dell'art. 125 sexies TUB secondo il quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. 3. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto...".

Già con le comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011 la Banca d'Italia aveva inteso fornire indirizzi operativi per gli intermediari del settore: il contenuto delle stesse è stato recepito dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. In particolare, Codesto Collegio (cfr. decisione n. 707/10), facendo generale appello ai principi di trasparenza e buona fede, aveva riconosciuto una riduzione dell'importo dovuto a saldo del prestito, in relazione al caso di un cliente che lamentava gli eccessivi costi di estinzione del finanziamento.

Le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, poi, impongono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. costi recurring).



Nel caso di specie, il ricorrente contesta l'erroneità dei conteggi estintivi con riferimento a rate non dovute e premi assicurativi.

Ebbene, con riferimento alla rata di marzo 2012, l'intermediario produce copia dell'e/c da cui risulta la restituzione – *ante* reclamo – dell'importo di cui alla rata in questione. In sede di replica alle controdeduzioni, invece, il ricorrente, mutando prospettiva rispetto al reclamo, ammette il rimborso della rata del 15/03/2012, ma insiste nell'erroneità dell'addebito della somma di €. 117,09 senza offrire alcuna motivazione.

La domanda sul punto, dunque, appare assolutamente generica per difetto di allegazione e prova e deve essere rigettata.

Quanto al rimborso della quota inerente il premio assicurativo, invece, nella scheda di sintesi allegata dal ricorrente viene evidenziato l'addebito di due voci per costi assicurativi:

Ass.ne CPI €. 334,95;

Serv. Assic. Aggiuntivo €. 443,50.

Viene, altresì, specificato che il servizio assicurativo aggiuntivo, avrà validità fino al 16.06.2015, mentre la naturale scadenza del contratto di finanziamento è fissata al 15.06.2018.

Al riguardo, è noto che l'ABF ha avuto modo, in svariate occasioni, di affermare la propria competenza a valutare le domande relative a polizze assicurative, sulla base del rapporto di accessorietà che le avvince al contratto di finanziamento. In particolare, valorizzando il fatto che il contratto di assicurazione viene negoziato in fase pre-contrattuale dalla banca che opera, altresì, quale mandataria per l'incasso del premio che viene dedotto in unica soluzione dall'intermediario all'atto dell'erogazione del finanziamento, l'ABF ha ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione che legittima la competenza dell'Arbitro e la refusione da parte dell'intermediario dei relativi importi.



Le decisioni in discorso hanno, tuttavia, riguardato ipotesi in cui la polizza era stata stipulata a tutela del credito e con durata pari alla naturale scadenza del finanziamento.

Dette condizioni non ricorrono nel caso di specie. Come correttamente rilevato dal resistente, infatti, la polizza con riferimento alla quale il ricorrente opera la richiesta di rimborso non è quella stipulata a tutela del credito, ma quella a carattere indennitario, a copertura di eventuali spese mediche. Dall'esame del contratto prodotto dalla resistente emerge, poi, che la stipula di detta polizza era facoltativa e la sua copertura ha una durata inferiore rispetto alla naturale scadenza del contratto di finanziamento.

Ebbene, il Collegio di Napoli di questo Arbitro, chiamato a valutare caso analoghi, ha di recente escluso la rimborsabilità di tali premi affermando sulla scorta dei seguenti argomenti: " ... nel caso in esame, sulla scorta anche di una giurisprudenza già ribadita in precedenti decisioni (cfr. ad es. Collegio di Napoli, n. 1129/2010; 2284/2011; 1343/2012), occorre considerare che detta polizza, pur collocata dall'intermediario, non risulta in nulla collegata al contratto di finanziamento, essendo prevista le coperture di rischi del tutto indipendenti dalle ragioni del credito. Frequentemente questo Collegio ha ritenuto sussistere la propria competenza a valutare le domande relative alle polizze assicurative in forza dell'incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento. Appare evidente, però, che tale condizione di collegamento accessorio non opera in merito al ricorso in oggetto. A rimarcare l'assoluta mancanza di collegamento fra il contratto di finanziamento e quello assicurativo (facoltativo e avente quale beneficiario l'assicurato) risulta soccorrere altresì la clausola relativa alla durata della copertura assicurativa, che non coincide temporalmente né è commisurata al finanziamento ("la copertura assicurativa scade [...] alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'assicurato, così come comunicato"). Difettando perciò ogni collegamento, anche in termini di accessorietà, fra il contratto di finanziamento e la polizza, non appare possibile pretendere – in questa sede - una pronuncia che riconosca il diritto alla restituzione delle somme anticipatamente corrisposte".



Difettando, dunque, il vincolo di accessorietà tra la polizza suddetta ed il contratto di finanziamento, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Collegio *ratione materiae* a pronunciarsi in ordine alla domanda di rimborso.

Da ultimo, e con riferimento alla domanda di consegna del piano di ammortamento, la domanda è stata soddisfatta dall'intermediario in sede di controdeduzioni, in difetto di alcuna precedente richiesta da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

